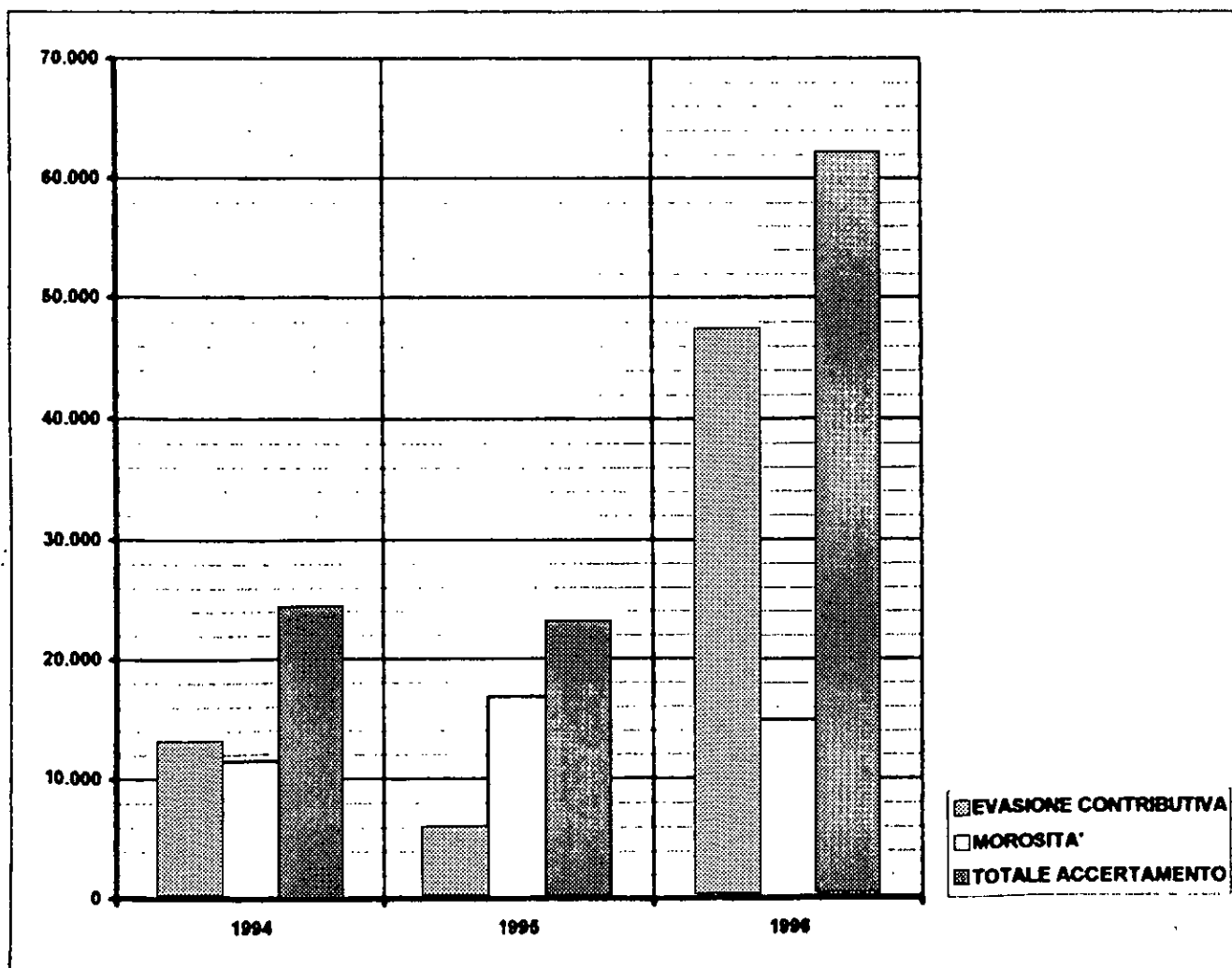


GRAFICO N. 1 - Accertamenti effettuati nel periodo 1994 - 1996
(in milioni di lire)

	1994	1995	1996
EVASIONE CONTRIBUTIVA	12.962	6.038	47.168
MOROSITÀ	11.424	16.831	14.889
TOTALE ACCERTAMENTO	24.386	22.869	62.057



SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Nel corso dell'esercizio 1996, l'ammontare complessivo degli esborsi per prestazioni previdenziali a carico della gestione ha raggiunto la cifra di milioni 4.534.236, con un incremento del 6,80% rispetto alle uscite del precedente anno, che sono state pari a milioni 4.245.360.

Completa l'esborso specifico l'importo di 550 milioni, relativo al pagamento delle pensioni a carico della Cassa Nazionale Previdenza Marinara che, come noto, versa all'Istituto i pari controvalori.

La più contenuta lievitazione della spesa rispetto all'esercizio precedente è da attribuirsi, principalmente, alle motivazioni che seguono:

- eliminazione dell'arretrato esistente nella liquidazione delle domande di pensione;
- minor crescita annua del numero delle prestazioni;
- movimento cessazioni, sospensioni, riaccensioni in forma indiretta ed estinzione delle pensioni.

Per quanto riguarda gli aumenti da corrispondere sulle pensioni a titolo di perequazione automatica giova ricordare che l'art. 11 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 503, ha disposto che tali aumenti si applicano con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo della vita, con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ogni anno.

La legge 724 del 23 dicembre 1994, all'art.14 ha stabilito che il termine di novembre fissato dal predetto

decreto n. 503 è differito al 1° gennaio dell'anno successivo di ogni anno.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 20.11.1995 è stata determinata la percentuale di variazione dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 nella misura del 5,2% con effetto dal 1° gennaio 1996.

Si riporta, qui di seguito, il prospetto relativo alla rivalutazione delle pensioni, a decorrere dal mese di gennaio 1996:

DECORRENZE	1° GENNAIO 1996
Minimo INPS	L. 626.450 (in vigore al 31.12.1995)
Incrementi perequativi	5,2% fino a L. 1.252.900 4,68% da L. 1.252.901 a L. 1.879.350 3,90% da L. 1.879.351 in poi

I pensionati sono stati informati delle disposizioni applicative sia mediante la diffusione di circolari, sia con l'invio di comunicazioni contenenti copie dei relativi conteggi.

L'analisi della spesa per prestazioni previdenziali, pari a milioni 4.534.236 erogata nell'anno 1996, evidenzia le seguenti partite (in milioni di lire):

- rate di pensione di competenza

dell'esercizio

4.495.389

- rate di pensione di competenza

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

di esercizi precedenti	38.836
- maggiorazione per carichi familiari	<u>11</u>
TOTALE	<u>4.534.236</u>

L'afflusso delle domande di pensionamento pervenute nel 1996 - caratterizzato da un sensibile aumento di quelle di anzianità avvenuto negli ultimi mesi dell'anno - è stato pari al 38,39% e risulta così ripartito:

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	474	8,19
- pensioni di anzianità	3.780	65,30
- pensioni di invalidità	224	3,87
- pensioni ai superstiti	200	3,45
- pensioni di reversibilità	980	16,93
- pensionamento anticipato (*)	<u>131</u>	<u>2,26</u>
TOTALE DOMANDE	<u>5.789</u>	<u>100,00</u>

Nell'anno 1995 le domande furono 4.183.

Diversificato, invece, l'andamento delle liquidazioni disposte nell'esercizio che ha registrato una forte flessione globale del 41,88% così distribuita

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	427	10,81
- pensioni di anzianità	2.138	54,11
- pensioni di invalidità	141	3,57
- pensioni ai superstiti	150	3,80
- pensioni di reversibilità	963	24,37
- assegni di prepensionamento	9	0,23
- pensionamento anticipato (*)	<u>123</u>	<u>3,11</u>
TOTALE LIQUIDAZIONI	<u>3.951</u>	<u>100,00</u>

Nell'anno 1995 le liquidazioni furono 6.798.

(*) L. 23.7.1991, n.223; L. 27.3.1992, n. 257; L. 17.5.1993, n. 236; L. 19.7.1994, n. 451; L. 27.10.1994, n. 598.

Si sono registrate nel 1996 n. 1.622 cessazioni di prestazioni, così suddivise:

	numero	percentuale
- pensioni di vecchiaia	549	33,85
- pensioni di anzianità	383	23,61
- pensioni di invalidità	104	6,41
- pensioni ai superstiti	101	6,23
- pensioni di reversibilità	406	25,03
- pensionamento anticipato (*)	10	0,62
TOTALE PENSIONI CESSATE	1.553	
- assegni di prepensionamento	69	4,25
TOTALE CESSAZIONI	1.622	100,00

(*) Legge 23.7.91, n.223; legge 27.3.92, n.257; legge 17.5.93, n.236; legge 19.7.94, n.451; legge 27.10.94, n.598.

Nel 1995 le cessazioni furono 1.543.

Tale ultima rappresentazione evidenzia il numero delle pensioni la cui erogazione, alla data del 31 dicembre 1996, risulta sospesa.

La sospensione della prestazione può essere causata:

- per le pensioni di vecchiaia: dal decesso del titolare;

- per le pensioni di anzianità: dal decesso del titolare o dalla ripresa dell'attività lavorativa subordinata;
- per le pensioni di invalidità: dal decesso del titolare, dal venir meno della causa invalidante o dalla ripresa dell'attività lavorativa con qualifica di dirigente industriale;
- per le pensioni ai superstiti e reversibilità: dal decesso del beneficiario;
- per gli assegni di prepensionamento: dal decesso del titolare o dal verificarsi delle condizioni giuridiche necessarie per la trasformazione di tali prestazioni nelle forme tipiche di pensionamento ordinario.

A seconda delle cause accennate, le pensioni sospese possono essere trasformate, in un'epoca successiva (con l'acquisizione della documentazione idonea a farne mutare la categoria) in pensioni indirette o in pensioni eliminate ovvero in pensioni sospese in attesa dell'evento che dia nuovamente titolo al ripristino della prestazione (pensionato di anzianità che risolve il rapporto di lavoro intrattenuto dopo la data di ingresso in pensione).

Alla fine del 1996, si è verificato un forte aumento delle domande di pensione di anzianità dovuto principalmente all'allarmismo suscitato dagli effetti di una incisiva manovra finanziaria predisposta dal Governo, al fine di ottenere un significativo contenimento della spesa pubblica, attraverso il blocco temporaneo della facoltà di accedere a tale categoria di pensione (con il conseguente differimento

della decorrenza della stessa) o l'introduzione di un contributo di solidarietà..

Anche i riflessi derivanti dalla legge di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" hanno contribuito a concentrare le domande di pensione nei periodi immediatamente precedenti alle "finestre di accesso".

Infatti, l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n.335, ha posto termine al regime speciale della sospensiva nella liquidazione delle pensioni di anzianità nonché alla validità dei successivi provvedimenti derogatori allo stesso (legge 14 novembre 1992 n. 438; legge 23 dicembre 1994 n.724; decreto legge 30 giugno 1995 n. 262).

Dal 1° settembre 1995, è iniziato un nuovo regime a decorrenze prefissate, rispetto alle quali sono state confermate solo alcune delle deroghe preesistenti, caratterizzato dal requisito contributivo connesso all'età anagrafica del dirigente. Ne è conseguito un sostanziale differimento della decorrenza della pensione rispetto alla data del perfezionamento dei 35 anni di contribuzione.

Inoltre, è utile far rilevare che le decorrenze stabilite dalla legge di riforma n. 335/95, non sono state considerate come date perentorie ma come termini iniziali a decorrere dai quali gli interessati, in possesso dei requisiti descritti, hanno potuto accedere alla pensione.

L'incidenza dell'esborso relativo alle pensioni di anzianità liquidate nel 1996, sul totale delle uscite per pensioni, è comunque salita dal 49,82%, del 1995, al 51,77%, del 1996.

Nel medesimo arco temporale, si evidenzia la persistente flessione del numero delle pensioni di vecchiaia liquidate: dalle 819 del 1995 alle 427 del 1996.

Di andamento discontinuo, invece, le variazioni percentuali nelle liquidazioni delle pensioni di invalidità, ai superstiti e di reversibilità, come di seguito rilevabile:

Superstiti

Anno 1995 = n. 187

decremento del 19,79%

Anno 1996 = n. 150

Invalidità

Anno 1995 = n. 284

decremento del 50,35%

Anno 1996 = n. 141

Reversibilità

Anno 1995 = n. 806

incremento del 19,48%

anno 1996 = n. 963

E' utile ricordare, che la Legge n. 193/1984 ha introdotto, nella disciplina del prepensionamento, l'importante beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva - fino ad un massimo di dieci anni - in sede di liquidazione dell'assegno di prepensionamento.

Ne deriva, per tutte le posizioni di tale specie accese dopo l'entrata in vigore del provvedimento, un

maggior onere, a totale carico della gestione, che si ripercuote nel futuro, anche in sede di trasformazione di detta provvidenza nelle prestazioni pensionistiche ordinarie, con esclusione della sola pensione di anzianità.

In sostituzione del citato assegno, la legge 23 luglio 1991, n. 223, ha introdotto un trattamento di pensione anticipata che risulta innovativo in relazione all'onere, prevedendo la partecipazione dell'azienda in misura del 50%.

L'indirizzo del legislatore è ormai orientato a favorire il pensionamento anticipato dei dirigenti appartenenti alle aziende in stato di crisi, impegnate in processi di ristrutturazione o di riconversione.

Uno dei settori destinatari di tali provvedimenti è quello che comprende le aziende che utilizzano o estraggono amianto.

L'onere contributivo e l'anticipazione delle rate di pensione, sono a totale carico della gestione pensionistica INPDAI (L. 27 marzo 1992, n. 257).

Per le società del gruppo ENI, invece, l'onere contributivo e previdenziale è a totale carico delle società stesse (L. 15 luglio 1993, n. 236). Con tale provvedimento, sono prorogate per il periodo 1994-96, le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato del personale navigante e amministrativo del Gruppo FINMARE, LLOYD TRIESTINO, con le stesse modalità di attuazione della Legge 5 maggio 1989, n. 160.

Per i dirigenti delle imprese appartenenti al gruppo ALITALIA, la legge 19 luglio 1994, n. 451, prevede un

aumento dell'anzianità convenzionale di cinque anni sia nell'ipotesi di pensionamento anticipato di anzianità che di vecchiaia, il cui onere contributivo e l'anticipazione delle rate di pensione è a totale carico della gestione pensionistica INPS.

Inoltre, la legge 27 ottobre 1994 n. 598, prevede, per i dirigenti delle società controllate dall'EFIM, in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva, una maggiorazione della stessa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e comunque non superiore a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne. Possono inoltre beneficiarne i lavoratori che, sino alla data del 30 giugno 1996, abbiano compiuto i 55 anni se uomini e 50 se donne, che possano far valere i requisiti contributivi minimi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e non più di 30 anni di anzianità contributiva. Agli stessi, è concesso un aumento dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55, se donne.

Infine, per quanto riguarda il settore portuale marittimo, cantieristico e armatoriale, il D.L. 17.6.1996, n. 322 più volte reiterato e coordinato con la legge di conversione 23.12.1996 n. 647, estende i trattamenti di pensionamento anticipato anche ai dipendenti delle società di navigazione del gruppo Finmare, nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di

pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione di tali interventi, sono rimborsati dalle società all'Istituto sulla base di apposita rendicontazione annuale.

L'importo complessivo delle prestazioni di cui all'art.6 della legge 15 aprile 1985, n.140, pari a L.2.747.355.417, è compreso nella categoria V delle spese, al capitolo 1.05.03, del rendiconto finanziario.

Per le opportune valutazioni, seguono ora i tradizionali raffronti in tavole prospettiche e riepilogative.

TAV.12 - DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE NEL
PERIODO 1988/1996

CATEGORIA	ANNO DI PRESENTAZIONE								
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
VECCHIAIA	897	1.180	1.344	1.444	2.273	1.282	722	568	474
INVALIDITA'	194	133	228	255	338	421	442	300	224
ANZIANITA'	1.208	1.454	1.984	2.367	3.530 (2)	2.412	4.301	2.107	3.780
SUPERSTITI	292	386	335	231	250	220	236	220	200
REVERSIBIL.	594	588	653	755	726	880	1.001	870	980
TOT. PENSIONI	3.185	3.741	4.544	5.052	7.117	5.215	6.702	4.065	5.658
PREPENS. (1)	317	287	256	204	12	3	-	-	-
PENS.ANT. (3)	-	-	-	-	-	109	278	118	131
TOT. PRESTAZ.	3.502	4.028	4.800	5.256	7.129	5.327	6.980	4.183	5.789

(1) Articolo 17 legge 23 aprile 1981, n. 155 e legge 26 febbraio 1962, n. 54.

(2) In tale categoria sono comprese anche n. 363 domande di pensione ex legge 23 luglio 1991, n. 223.

(3) Legge 23 luglio 1991, n. 223, L. 27 marzo 1992, n. 257, L. 15 luglio 1993, n. 236, L. 19 luglio 1994, n.451 e L. 27 ottobre 1994, n. 598.

TAV.13 - DOMANDE DI PENSIONE LIQUIDATE NEL

PERIODO 1988-1996

CATEGORIA	ANNO DI LIQUIDAZIONE								
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
VECCHIAIA	1.168	1.128	1.331	1.479	1.563	1.856	1.188	819	427
INVALIDITA'	175	125	139	221	249	338	311	284	141
ANZIANITA'	1.517	1.369	1.620	2.052	(2)2.890	2.275	2.555	4.354	2.138
SUPERSTITI	176	360	188	230	194	206	168	187	150
REVERSIBILITA'	602	599	655	582	(3)619	884	856	803	963
TOTALE PENSIONI	3.638	3.581	3.933	4.564	5.515	5.560	5.078	6.447	3.819
PREPENSION. (1)	333	310	256	174	104	23	16	6	9
PENSION.ANTIC. (4)	-	-	-	-	-	317	109	345	123
TOTALE PRESTAZIONI	3.971	3.891	4.189	4.738	5.619	5.899	5.203	6.798	3.951

(1) Articolo 17 legge 23 aprile 1981, n.155 e legge 26 febbraio 1962, n.34.

(2) Di cui 172 per "trattamento di anzianità" ex Legge 23 luglio 1991, n. 223.

(3) Di cui 1 per "trattamento di anzianità reversibile" ex Legge 23 luglio 1991, n. 223.

(4) L. 23 luglio 1991, n. 223, L. 27 marzo 1992, n. 257, L. 15 luglio 1993, n. 236, L. 19 luglio 1994, n.451, L. 27 ottobre 1994, n. 598.

TAV.14 - PENSIONI IN VIGORE AL 31 DICEMBRE 1996 DISTINTE PER CATEGORIE,
NUMERO ED INCIDENZA PERCENTUALE

CATEGORIA DI PENSIONE	MOVIMENTO DELLE PENSIONI NEL 1996							
	PENSIONI IN VIGORE AL 31.12.1995		ELIMINATE O SOSPESE NEL 1996		ACCESE NEL 1996		PENSIONI IN VIGORE AL 31.12.1996	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
VECCHIAIA	19.009	28,82	549	33,85	427	10,81	18.887	27,66
INVALIDITA'	2.856	4,33	104	6,41	141	3,57	2.893	4,24
ANZIANITA'	28.146	42,68	383	23,61	2.138	54,11	29.901	43,79
SUPERSTITI	5.053	7,66	101	6,23	150	3,80	5.102	7,47
REV. VECCHIAIA	5.733	8,69	218	13,44	414	10,48	5.929	8,69
REV.INVALIDITA'	1.431	2,17	57	3,51	96	2,43	1.470	2,15
REV.ANZIANITA'	2.301	3,49	122	7,52	442	11,18	2.621	3,84
PREPENSIONAM.	478	0,72	69	4,26	9	0,23	418	0,61
PENSION.ANTIC.	933	1,42	10	0,62	123	3,11	1.046	1,53
REV.PENS.ANTIC.	11	0,02	9	0,55	11	0,28	13	0,02
TOTALE	65.951	100,00	1.622	100,00	3.951	100,00	68.280	100,00